

Segretario Generale

AVVISO

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 8 e 9 giugno 2024

Adempimenti di trasparenza previsti dalla Legge n. 3/ 2019

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3¹ ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, **PER CIASCUN CANDIDATO** :

- il curriculum vitae;
- il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data dell'elezione.²

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni. Non è richiesto il consenso espresso degli interessati per la pubblicazione sul sito internet.

L'omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste, pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 12.000,00 a Euro 120.000,00, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.³

Il Comune entro il 7° giorno antecedente la data dell'elezione deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni Trasparenti" del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun

¹ Come sostituito dall'art. 38bis, comma 7, lett.a), del D.L.77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021

² Se la richiesta del certificato proviene dallo stesso candidato, che dichiara che la richiesta è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. Oltre i diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure le persone delegate possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il casellario giudiziale, previo consenso e su delega dell'interessato che può essere rilasciata all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura. Il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati entro il termine di cinque (5) giorni dalla richiesta

³ Art. 1, comma 23, della Legge 9 gennaio 2019 n.3



candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di Sindaco) già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Pertanto, al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza dell'Ente, occorrerà far pervenire con tempestività all'attenzione del Responsabile del Servizio CED tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it le necessarie comunicazioni circa i siti internet utilizzati per la pubblicazione dei dati specificando il link.

Pescara 8 maggio 2024